

6877 Coldrerio, li 26.11.2002

**ORDINANZA MUNICIPALE
SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE**

Il Municipio di Coldrerio, richiamati la Legge sull'esercizio della prostituzione 25 giugno 2001 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC

emana la seguente ordinanza:

art. 1

Campo
d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Coldrerio

art. 2

Definizione

Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli art. 1 cpv 2, 2 cpv 2 e 6 della Legge sull'esercizio della prostituzione.

art. 3

Divieti

L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

In particolare esso non è ammesso:

- a) nelle zone dove il Piano Regolatore consente tra altro la costruzione di abitazioni;
- b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
 - parchi gioco (raggio di m 300);
 - scuole (raggio di m 300);
 - chiese e altri luoghi di culto (raggio di m 300)
 - istituti sociali e per anziani (raggio di m 300);
- c) nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari d'esercizio (raggio di m 100).

art. 4

Infrazioni

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale.


art. 5
Termini di ricorso Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

art. 6
Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Seleà



Il Segretario:

Pierantonio Bianchi



Risoluzione municipale del 25 novembre 2002 no. 3073

Esposta agli albi comunali per un periodo 15 giorni a contare dal 27 novembre 2002